



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO RELATIVO AL PERSONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

L'AMMINISTRAZIONE,

nella persona del **Segretario Generale Presidente Carlo DEODATO**

_____ FIRMATO _____

e la **PARTE SINDACALE**, costituita da:

SNAPRECOM _____ FIRMATO _____

USB PI _____ FIRMATO _____

CISL FP _____ FIRMATO _____

FLP _____ FIRMATO _____

S.I.PRE. _____ NON FIRMATO _____

FP CGIL _____ FIRMATO _____

UGL/PCM _____ FIRMATO _____

RSU _____ NON FIRMATO _____

SOTTOSCRIVONO

l'allegato Contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 ottobre 2022.

Roma, 28 dicembre 2023

**Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
del personale della
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Indice

TITOLO I: CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA	4
ARTICOLO 1: CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ARTICOLO 2: DECORRENZA E DURATA	4
TITOLO II: PERFORMANCE E ISTITUTI CORRELATI ALLE CONDIZIONI DI LAVORO	5
ARTICOLO 3: PERFORMANCE	5
ARTICOLO 4: MODIFICHE AL CCNI 10 NOVEMBRE 2009	6
ARTICOLO 5: ADEGUAMENTO EMOLUMENTI CCNI 10 NOVEMBRE 2009.....	7
TITOLO III: INDENNITÀ DI SPECIFICITÀ ORGANIZZATIVA	9
ARTICOLO 6: PRINCIPI GENERALI	9
ARTICOLO 7: CONTATTABILITÀ.....	9
ARTICOLO 8: PRESIDIO ORARIO DI SERVIZIO.....	10
ARTICOLO 9: ESTENSIONE DELL'ORARIO DI LAVORO	11
TITOLO IV: DISPOSIZIONI ULTERIORI	12
ARTICOLO 10: BANCA DELLE ORE.....	12
ARTICOLO 11: ADEGUAMENTO DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI	12
ARTICOLO 12: MONITORAGGIO	12
ARTICOLO 13: DISPOSIZIONI FINALI	12

TITOLO I: CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA

ARTICOLO 1: CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo nazionale integrativo si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente contratto si applica al personale di prestito (comando e fuori ruolo) in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - con esclusione del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - nei limiti di quanto consentito dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

ARTICOLO 2: DECORRENZA E DURATA

Gli effetti giuridici del presente contratto decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del contratto stesso.

Gli effetti economici del presente contratto decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del contratto stesso.

Il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata/PEC con un preavviso di almeno tre mesi. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto integrativo.

Il riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è riportato nel testo anche come "Amministrazione" o "Presidenza".

Le materie affidate alla contrattazione integrativa non disciplinate dal presente CCNI sono oggetto di apposite successive sessioni negoziali. Per quanto non disciplinato dal presente CCNI si fa riferimento alla contrattazione collettiva nazionale e al CCNI 10 novembre 2009.

Il Contratto sottoscritto verrà pubblicato nella Intranet e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Governo.

TITOLO II: PERFORMANCE E ISTITUTI CORRELATI ALLE CONDIZIONI DI LAVORO

ARTICOLO 3: PERFORMANCE

Il 25% delle risorse disponibili del Fondo Unico di Presidenza è destinato ai premi correlati alla performance secondo le seguenti percentuali:

- 70% performance organizzativa;
- 30% performance individuale.

In relazione alle fasce di premialità previste dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance, la distribuzione dei premi avviene tenuto conto dei giorni di servizio svolto in Presidenza in ciascun anno, che includono le fattispecie di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, salvo i casi di riduzione dello stipendio, sulla base dei seguenti criteri:

- a) Relativamente alla performance individuale, la distribuzione dei premi avviene secondo quanto stabilito nella seguente tabella:

Percentuale di realizzazione della <i>performance</i> individuale	Fascia di merito <i>performance</i> individuale	Parametro
	Eccellente	110
da 91% a 100%	a) fascia di merito alta	100
da 80% a 90%	b) fascia di merito media	90
da 60% a 79%	c) fascia di merito bassa	79
inferiore al 60%	d) fascia di merito corrispondente ad un grado di realizzazione della <i>performance</i> individuale inferiore al 60%	0

- b) Relativamente alla performance organizzativa, la distribuzione dei premi avviene secondo quanto stabilito nella seguente tabella:

Percentuale di realizzazione della <i>performance</i> organizzativa	Fascia di merito <i>performance</i> organizzativa	Parametro
da 91% a 100%	a) fascia di merito alta	100
da 80% a 90%	b) fascia di merito media	90
da 60% a 79%	c) fascia di merito bassa	79
inferiore al 60%	d) fascia di merito corrispondente ad un grado di realizzazione della <i>performance</i> organizzativa inferiore al 60%	0

Gli eventuali risparmi prodottisi a seguito dell'attribuzione dei compensi previsti dalla contrattazione integrativa sono destinati ad incrementare il compenso di cui alla lettera b) proporzionalmente alla fascia di merito conseguita.

ARTICOLO 4: MODIFICHE AL CCNI 10 NOVEMBRE 2009

Al CCNI 10 novembre 2009 sono apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 11:

al quinto comma, dopo le parole "turni festivi annuali" è aggiunto: "ad eccezione del Dipartimento della protezione civile per il quale l'Amministrazione intende aumentare detti limiti a 12 turni notturni mensili, 14 turni pomeridiani mensili e al settanta per cento dei turni festivi annuali".

- all'articolo 12, terzo comma, sostituire "minori di 8" con "fino a 14";

- all'articolo 13:

al secondo comma, primo alinea, dopo le parole "condizioni di emergenza e di pre-allarme" è aggiunto "fatte salve le attività di protezione civile che rientrano nel terzo comma";

al terzo comma, terzo alinea, lettera C) dopo la parola "turno" è aggiunta la seguente frase "di cui 4 unità nella disponibilità dell'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze per l'anticamera del Presidente";

al terzo comma, quinto alinea, le parole "limitatamente all'ultimo trimestre dell'anno per esigenze di servizio dovute allo svolgimento della sessione di bilancio" sono soppresse;

al terzo comma, ottavo alinea, il numero "4" è sostituito con il numero "10";

al terzo comma, nono alinea, il numero "52" è sostituito con il numero "60";

al quarto comma, è aggiunto alla fine il seguente periodo: ", fatte salve eccezioni correlate con la specificità delle attività svolte presso il Dipartimento della protezione civile, per il quale può essere autorizzato l'ampliamento del limite fino a non più di 8 al mese e per non più di 3 volte in giorni festivi nell'arco del mese, sulla base della disponibilità del personale, al fine di garantire la continuità dell'operatività della Struttura, in caso di eventi emergenziali o nell'imminenza dei medesimi";

al sesto comma, dopo le parole "6 ore" è aggiunto "e 20 minuti".

- all'articolo 14:

al secondo comma:

alla lettera B), secondo capoverso, dopo "- Dipartimento per la protezione civile" è aggiunto "- Dipartimento per i rapporti con il Parlamento" e al terzo capoverso il numero "200" è sostituito con "250";

alla lettera C) secondo alinea sono soppresse le parole "e pacchi" e dopo la parola "raggi" è aggiunto "inclusa la Sala K e movimentazione pacchi".

alla lettera E), al numero 1, dopo le parole “previsti da leggi o regolamenti” è aggiunto “ed effettivamente operanti”;

al numero 2, le parole “personale addetto ai servizi di cassa comportanti trasporto di valori o denaro” sono sostituite con “cassiere, vice-cassiere, consegnatario e vice-consegnatario, Ufficiale rogante e Responsabile del servizio prevenzione e protezione”. Sono altresì sopresse le parole “per cassiere e vice cassiere”.

ARTICOLO 5: ADEGUAMENTO EMOLUMENTI CCNI 10 NOVEMBRE 2009

Il valore unitario degli emolumenti è stabilito come segue:

- l'emolumento di cui all'articolo 13, ottavo comma, è pari a € 18,00;

- all'articolo 14:

al secondo comma, lettera A):

al primo capoverso, i seguenti emolumenti sono così sostituiti:

- orario notturno (20-02.00 e 02-08.00) (6 ore)	€ 28,00
- orario festivo (08 – 14.00)	€ 40,00
- (14 – 20.00)	€ 46,00
- orario notturno festivo (20-02.00 e 02-08.00) (6 ore)	€ 60,00
- pomeriggi delle giornate di sabato (14 – 20.00)	€ 20,00

al secondo capoverso (grandi festività), i seguenti emolumenti sono così sostituiti:

- orario diurno (08 – 14.00)	€ 60,00
- (14 – 20.00)	€ 70,00
- orario notturno (20-02.00 e 02-08.00) (6 ore)	€ 76,00

al terzo capoverso (1° gennaio – 25 dicembre), i seguenti emolumenti sono così sostituiti:

- orario diurno (08 – 14.00)	€ 70,00
- (14 – 20.00)	€ 80,00
- orario notturno (20-02.00 e 02-08.00) (6 ore)	€ 90,00

al secondo comma, lettera B), l'emolumento previsto per la protrazione dell'orario di lavoro ordinario fino a “cessate esigenze” è pari a € 9,00;

al secondo comma, lettera C), l'emolumento previsto per prestazioni di lavoro comportanti in via continuativa rischi chimico-biologici o da esposizione a sostanze nocive è pari a € 6,00;

al secondo comma, lettera D), l'indennità di mansione per i centralinisti non vedenti è pari a € 6,60;

al secondo comma, lettera E):

al numero 1, l'emolumento previsto è pari a € 2,00;

al numero 2, l'emolumento previsto è pari a € 6,00.

TITOLO III: INDENNITÀ DI SPECIFICITÀ ORGANIZZATIVA

ARTICOLO 6: PRINCIPI GENERALI

Le finalità istituzionali e la mission pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, conseguenti al dettato degli articoli 92 e 95 della Costituzione, richiedono l'adozione di specifici istituti indirizzati a dare adeguato riconoscimento all'impegno e alle responsabilità dei dipendenti della Presidenza nonché alla specificità e atipicità delle prestazioni loro richieste. Gli istituti di cui al Titolo III tengono conto della necessità di fronteggiare le esigenze del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Autorità politiche, in ragione delle deleghe di funzioni conferite dal Presidente.

Le successive clausole contrattuali disciplinano le indennità connesse alla specificità organizzativa della Presidenza e sono finalizzate a garantire:

- la risposta delle strutture alle esigenze del Presidente, del Consiglio dei Ministri e delle Autorità Politiche, mediante la contattabilità del personale fino a coprire l'orario di servizio - articolo 7;
- il presidio delle fasce orarie di maggior valore aggiunto per l'organizzazione in relazione alle necessità delle singole strutture – articolo 8;
- la funzionalità massima dei servizi e delle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante la concreta estensione dell'orario di lavoro e la contattabilità del personale anche oltre l'orario di servizio – articolo 9.

ARTICOLO 7: CONTATTABILITÀ

Al personale in servizio presso la Presidenza è attribuito, previa adesione, un compenso giornaliero, erogato trimestralmente, per la disponibilità ad essere contattato oltre l'orario di lavoro ed entro l'orario di servizio. Qualora la messa a regime di nuove procedure di liquidazione del predetto compenso lo consentiranno, l'erogazione potrà avvenire mensilmente.

Tale compenso è determinato nei seguenti importi giornalieri, per un massimo di 260 giorni di effettivo servizio:

- CATEGORIA A - Euro 12,00
- CATEGORIA B - Euro 11,00

Per giorni di effettivo servizio si intendono tutti i giorni lavorati dell'anno, con esclusione delle domeniche e dei giorni festivi qualora non lavorati. La giornata del sabato, ove l'articolazione dell'orario di lavoro si svolga su 5 giornate, è da ritenersi lavorata a tutti gli effetti per le settimane in cui vi sia stata presenza in servizio. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al secondo comma, si calcolano altresì il riposo compensativo fruito ai sensi degli articoli 24 e 26 del CCNL 7 ottobre 2022, i distacchi e i permessi sindacali, le missioni, i servizi fuori sede, i corsi di aggiornamento per conto dell'Amministrazione.

Per l'attribuzione di tale compenso verranno computati, in aggiunta ai giorni di effettivo servizio, anche quelli di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4 e 8 del CCNL 7 ottobre 2022, i permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, i permessi previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 53/2000, i permessi per i donatori di sangue e di midollo di cui all'articolo 32, comma 4, del CCNL 7 ottobre 2022, le assenze dovute ad infortunio sul lavoro, a malattia per causa di servizio, a malattia per Covid-19 o insorta a seguito di eventuali situazioni di emergenza sanitaria decretate dalle competenti autorità, ivi compresi i casi disciplinati dall'articolo 37, commi 1 e 3, del CCNL 7 ottobre 2022.

Il numero massimo di giornate calcolabili per la corresponsione di questo istituto non può in ogni caso superare i 260 giorni.

Il presente articolo disapplica e sostituisce gli articoli 15 e 16 del CCNI 10 novembre 2009.

ARTICOLO 8: PRESIDIO ORARIO DI SERVIZIO

Il personale, previa adesione all'istituto, si rende disponibile ad articolare il proprio orario di lavoro al fine di garantire il presidio delle fasce orarie considerate di maggiore valore aggiunto per l'organizzazione. Per le specifiche esigenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, caratterizzata da un ampio orario di servizio, nonché per rispondere tempestivamente alle richieste delle Autorità Politiche, anche tenendo conto della dislocazione delle sedi dell'Amministrazione, il presidio riguarderà una delle seguenti fasce orarie:

- 8.30 – 10.30
- 17.30 – 19.30

Al personale aderente è riconosciuta un'indennità mensile, nella misura fissa e continuativa per 12 mensilità, pari a € 225,00 per la Categoria A e a € 180,00 per la Categoria B, per la disponibilità ad effettuare il presidio di 5 fasce orarie mensili, da distribuire nell'ambito delle settimane lavorative.

L'articolazione dell'orario è pianificata, tenendo conto delle esigenze di conciliazione vita-lavoro del dipendente e secondo i principi della programmazione e della rotazione, con una cadenza di norma almeno mensile, anche attraverso l'implementazione del sistema di rilevazione delle presenze. Sono effettuate su espressa richiesta del dirigente di riferimento con un anticipo di almeno una settimana.

Salvo giustificati motivi di assenza dal servizio, il mancato presidio delle fasce orarie richiesto in sede di pianificazione, per tre mesi in un anno solare, comporta l'implicita revoca dell'adesione all'istituto e l'impossibilità di aderire nuovamente per i successivi tre mesi.

Per il personale in part-time verticale e/o orizzontale sia l'indennità sia il numero di articolazioni massime richiedibili sono ridotte proporzionalmente alla prestazione resa, per un totale di fasce annuali pari alla percentuale di part-time richiesto; l'indennità può essere percepita

per il suo importo massimo dal personale in part-time verticale con attività lavorativa resa per l'intero arco del mese solare, limitatamente al periodo di svolgimento della stessa.

Le Parti si impegnano a monitorare e verificare, dopo sei mesi dalla stipula del contratto integrativo, la concreta applicazione di questo istituto.

Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 18 del CCNI 10 novembre 2009.

ARTICOLO 9: ESTENSIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

Al fine di assicurare la funzionalità massima dei servizi delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il personale di ruolo e di prestito in aggiunta rispetto agli obblighi di servizio può rendersi disponibile, previa adesione, a:

- essere contattato oltre l'orario di servizio in funzione delle esigenze della struttura di appartenenza;

- effettuare 8 protrazioni orarie mensili, oltre l'orario di lavoro ordinario.

Il personale di prestito a 36 ore settimanali può effettuare ulteriori 9 protrazioni orarie mensili.

Per ciascuna ora di protrazione effettivamente svolta è corrisposta una misura fissa lorda pari a € 50,00 per la Categoria A e a € 38,00 per la Categoria B.

Le protrazioni non effettuate nel mese potranno essere recuperate nel corso dell'anno. In tal caso, le maggiori protrazioni effettuate potranno essere liquidate con riferimento al mese o ai mesi in cui sono state effettivamente rese. Non è comunque possibile effettuare nell'arco di un mese più di 45 protrazioni orarie.

Il personale in part-time orizzontale non può aderire all'istituto del presente articolo.

Il personale in part-time verticale può aderire limitatamente ai mesi in cui l'attività lavorativa è resa per almeno quindici giorni.

Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 18 del CCNI 10 novembre 2009.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI ULTERIORI

ARTICOLO 10: BANCA DELLE ORE

In attuazione dell'articolo 26, comma 2, del CCNL 7 ottobre 2022, il limite complessivo annuo individuale delle ore di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, che possono confluire nella banca ore è stabilito in 250 ore.

In attuazione dell'articolo 26, comma 5, del CCNL 7 ottobre 2022, il limite individuale di giornate di riposo compensativo fruibili nel mese è stabilito in 6 giornate.

ARTICOLO 11: ADEGUAMENTO DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI

Ove pervengano nuove eventuali disponibilità di risorse certe e stabili, che a qualsiasi titolo confluiscono nel Fondo Unico di Presidenza, le Parti concordano che saranno prioritariamente utilizzate per gli istituti di cui al Titolo III.

ARTICOLO 12: MONITORAGGIO

Ciascuna parte potrà chiedere la verifica dello stato di applicazione del presente CCNI, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del CCNL 7 ottobre 2022, anche in sede di Comitato di monitoraggio del contratto integrativo.

Il Comitato di monitoraggio si riunisce di norma almeno due volte l'anno e, comunque, dopo tre mesi dalla vigenza del presente contratto.

ARTICOLO 13: DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel CCNI 10 novembre 2009.

DICHIARAZIONI CONGIUNTE

Dichiarazione n. 1

Le Parti - fermo restando i contenuti di quanto hanno congiuntamente definito nella Dichiarazione n. 4 al CCNL 7 ottobre 2022 - si impegnano ad incontrarsi, entro quattro mesi dalla sottoscrizione del CCNI, per affrontare la tematica di cui all'articolo 7, comma 6, lettera v) del citato CCNL 2016-2018.

Dichiarazione n. 2

Le Parti concordano di rinviare, ad una successiva sessione, l'esame sulla percorribilità e opportunità della definizione di piani di welfare integrativo, anche con riferimento a polizze e/o fondi sanitari integrativi.

Dichiarazione n. 3

Le Parti si impegnano a ricostituire i Comitati paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nonché a costituire l'Organismo paritetico per l'innovazione, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente CCNI.